

CONTRATTO DECENTRATO AZIENDALE COMPARTO SANITA' 2025

Il giorno 31/07/2025 presso la sala riunioni ubicata al piano primo della Direzione Strategica ha avuto luogo l'incontro tra l'AOU Federico II, la RSU e le Organizzazioni Sindacali di comparto in sede di contrattazione integrativa decentrata, al fine di procedere alla sottoscrizione del Accordo decentrato Aziendale.

Richiamati

- Il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- l'art. 19 del CCNL 2019-2021 del Comparto Sanità che disciplina le modalità di attribuzione dei differenziali economici di professionalità;
- l'art. 21 del CCNL 2019-2021 del Comparto Sanità, secondo cui *"In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, la corrispondenza fra il nuovo ordinamento contrattuale e il previgente sistema di classificazione, è riportata in Tabella F, allegata al presente CCNL. 2. Ove le Aziende ed Enti, nell'ambito di propri piani triennali dei fabbisogni, rilevino la necessità di copertura di specifici profili, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'Azienda o Ente di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30.6.2025, previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera n) (Confronto), possono attivare la progressione tra le aree con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio:*
 - *in possesso del titolo di studio richiesto per l'area immediatamente superiore ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza;*
 - *in alternativa il possesso del titolo di studio relativo all'area cui il dipendente è inquadrato ed almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza.**Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, gli Operatore Socio Sanitari che, a seguito della progressione tra aree, accedono all'area degli assistenti, acquisiscono la denominazione di "Operatore Socio Sanitario senior". La denominazione di "Operatore Socio Sanitario senior" è acquisibile solo a seguito della progressione, in prima applicazione, del presente articolo. 3. Le progressioni di cui al presente articolo sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore a Euro 25,50 procapite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti."*
- l'art. 102 del CCNL 2019-2021 del Comparto Sanità che ai commi 1 e 2 stabilisce che *"A decorrere dall'annualità 2023, è istituito il nuovo "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali", costituito, in prima applicazione, con le risorse indicate al comma 2.*
Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidati nell'anno 2022, come certificati dal Collegio dei revisori, le seguenti risorse:
 - a) *risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;*
 - b) *risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi);*
 - c) *risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;*

d) risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;

e) risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).”;

- l'art. 107 del CCNL 2019-2021 del Comparto Sanità che ai commi 1, 2 e 3 stabilisce che “Le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati:

Destinatari	Importo giornaliero
Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori	€ 5,00
Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto	€ 1,50

Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità.

Le UO/Servizi e gli importi di cui al comma 2 possono essere integrati dalle aziende in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. l) tenuto conto della consistenza del fondo e in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia di organizzazione”.

- l'art. 40, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 165 del 2001, e s.m.i. ai sensi del quale, tra l'altro, la contrattazione collettiva integrativa “si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”;

Tenuto conto delle risultanze delle riunioni di contrattazione integrativa nonché dei tavoli tecnici sulle materie oggetto del presente accordo;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

A) PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL CCNL COMPARTO SANITA' 2019/2021

Premesso che

- l'art. 20 del CCNL Comparto Sanità 2019/2021 disciplina le progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.lgs. 165/2001;
- il successivo art. 21, in applicazione dell'art. 52, comma 1 bis, del D.lgs. 165/2001, stabilisce che in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale ed entro il 30/06/2025, le aziende qualora rilevino la necessità di coprire specifici profili nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni, fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, al fine di tenere conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle Aziende, possono attivare progressioni tra le aree con procedure valutative, cui sono ammessi i dipendenti in servizio:
 - in possesso del titolo di studio richiesto per l'area immediatamente superiore e di almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza;
 - in alternativa, il possesso del titolo di studio relativo all'area in cui il dipendente è inquadrato e almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo di appartenenza.

Rappresentato che:

1. le progressioni di cui all'art. 21 del CCNL Comparto Sanità 2019/2021 tra un'area e quella immediatamente superiore avvengono previo superamento di una procedura selettiva, il cui avviso interno viene pubblicato sul sito aziendale;

2. negli avvisi di selezione saranno indicati il numero di posti disponibili per ciascuna area e profilo professionale, le competenze, i requisiti specifici di professionalità ed esperienza richiesti per l'ammissione alla procedura;

3. alle selezioni interne saranno ammessi i dipendenti in servizio presso l'AOU con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 21, comma 1, del CCNL 2019/2021, ed in particolare che risultino:

- in possesso del titolo di studio richiesto per l'area immediatamente superiore e di almeno 5 anni di esperienza maturata nel profilo professionale di appartenenza;

- in alternativa, il possesso del titolo di studio relativo all'area in cui il dipendente è inquadrato e almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza.

Nel computo dell'esperienza professionale maturata nel profilo di appartenenza rientrano i periodi di servizio prestati, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato presso Aziende o Enti del SSN, nonché presso altre pubbliche amministrazioni di comparti diversi.

Sono esclusi dalla procedura selettiva i dipendenti che siano stati destinatari di un provvedimento disciplinare superiore alla multa nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero una valutazione negativa nell'ultimo triennio;

Negli avvisi di selezione potranno essere individuati ulteriori requisiti specifici di professionalità, di esperienza o di studio in relazione ai posti da ricoprire, ai fini dell'ammissione alla procedura;

4. Le Commissioni, nominate dal Direttore Generale saranno composte da un presidente (con profilo dirigenziale) e due componenti (con profilo dirigenziale o di comparto) individuati in relazione ai posti da ricoprire, oltre ad un dipendente di comparto con funzioni di segreteria.

5. Con il presente accordo si concorda di procedere all'indizione degli avvisi di selezione interna per la progressione tra le aree per n. 38 posti, così riassumibili:

1) passaggio dall'Area del Personale di Supporto all'Area degli Operatori:

- n. 18 posti da operatore tecnico ad operatore tecnico specializzato;

2) passaggio dall'Area degli Operatori all'Area degli Assistenti:

- n. 7 posti da OSS ad OSS Senior;

3) passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari:

- n. 10 posti da assistente amministrativo a collaboratore amministrativo professionale;

- n. 3 posto da assistente tecnico a collaboratore tecnico professionale;

Le predette progressioni sono finanziate mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 dell'art. 21 del CCNL 2019/2021, determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 pari a € 25.500,00; si precisa che l'Azienda, al fine di valorizzare il personale interno, ha ampliato il numero di unità destinatarie della progressione, prevedendo lo stanziamento di un ulteriore importo pari a € 40.000,00, tenuto conto delle previsioni del redigendo PTFP 2024/2026 nonché dell'organizzazione aziendale.

Si precisa che, per le aree di cui ai punti 1) e 3), è rispettata la quota del 50% di accesso dall'esterno.

B) INDENNITÀ PER L'OPERATIVITÀ IN PARTICOLARI UO/SERVIZI

Preso atto anche di quanto proposto dalle OOSS nelle varie discussioni avvenute in sede trattante e nell'ambito di specifici incontri, si concorda di ampliare l'applicazione dell'indennità di cui all'art. 107, comma 2, anche al personale che presta servizio presso la UOC di Neurologia, con percentuale del 100% per un importo presunto pari a € 32.000,00.

Fra le strutture da ricomprendere ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al presente punto, deve essere ricompresa anche la UOSD Neuroradiologia Interventistica, con previsione analoga a quelle dell'UOC Neuroradiologia.

La Delegazione di Parte Pubblica

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giuseppe Longo _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Stefano Visani _____

IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Anna Borrelli _____

3

ANNA
BORRELLI
31.07.2025
12:52:08
GMT+02:00



LA DELEGATA DEL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO
Il Prof.ssa Laura Tebano _____

UOC GESTIONE RISORSE UMANE Dott.ssa Lucia Esposito__

UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Dott.ssa Cinzia Rea _____

La Delegazione di parte sindacale

FP CISL FP₄ _____

FP CGIL _____

UIL FPL _____

FIALS _____

NURSIND _____

NURSING UP _____

Il coordinatore delle RSU _____